

NOLEGGIARE UN'AUTOCARAVAN

Le necessarie cautele per evitare amare sorprese



La foga di partire attiva amare sorprese ma le puoi evitare leggendo quanto segue.

SVANTAGGI NEL NOLEGGIARE UN'AUTOCARAVAN:

1. i costi di un noleggio;
2. il non poter entrare in circolazione stradale se si supera la portata massima ammessa nella Carta di Circolazione (di fatto riduzione drastica del numero dei trasportati);
3. i costi connessi al consumo di carburante che sono superiori a quelli di un'autovettura;
4. i costi di una polizza kasko;
5. i costi di un campeggio che in Italia sono altissimi;
6. uno spazio interno di pochi metri cubi e metri quadri;
7. l'assenza di un riciclo forzato dell'aria interna;
8. l'assenza di una corretta ripartizione interna del riscaldamento;
9. l'assenza di un condizionatore per avere aria fredda all'interno quando sei in sosta a motore spento;
10. i blocchi permanenti del traffico in base alla categoria EURO che per l'alimentazione a diesel arriveranno velocemente a bloccare i veicoli fino a EURO 6;
11. stalli di sosta nella quasi totalità dei casi inferiori alle dimensioni di un'autocaravan;
12. ogni due giorni dedicare tempo per la ricerca e utilizzo di un impianto igienico sanitario per lo scarico dei serbatoi per la raccolta delle acque reflue e un impianto per riempire il serbatoio per l'acqua potabile;
13. nei mesi quando il buio arriva presto sono tante le ore da trascorrere dentro uno spazio interno di pochi metri quadri e metri cubi;
14. i sindaci che emanano limitazioni locali alla circolazione e sosta;



Esiti di un incendio attivato da un veicolo a fianco

15. autoveicolo non ignifugo, quindi, il non doverlo parcheggiare in mezzo ad altre due autocaravan;
16. velocità inferiori a quelle di un'autovettura;
17. sensibilità al vento laterale;
- 18. limiti di velocità per i neopatentati:** Il neopatentato, indipendentemente dalla cilindrata o dalla potenza dell'autoveicolo, per i primi tre anni dal conseguimento della patente, **non** può superare i 100 km/h sulle autostrade e non può superare i 90 Km/h sulle strade extraurbane principali. La violazione di tale norma esporrà il trasgressore al rischio di vedersi attribuita una responsabilità in caso di sinistro, con risvolti anche penali qualora siano derivate lesioni a terze persone nonché a ricevere amare sorprese riguardo alla copertura assicurativa.
- 19. NO in terza e/o quarta corsia in autostrada per gli autoveicoli di lunghezza superiore ai 7 metri:** Sulle autostrade con carreggiate a tre o più corsie di marcia i veicoli di lunghezza superiore ai 7 metri devono circolare esclusivamente sulla prima e sulla seconda corsia di destra come prevede il Codice della Strada, al comma 9 dell'articolo 176. La violazione di tale norma esporrà il trasgressore al rischio di vedersi attribuita una responsabilità in caso di sinistro, con risvolti anche penali qualora siano derivate lesioni a terze persone nonché a ricevere amare sorprese riguardo alla copertura assicurativa.



Sbarra che impedisce l'entrata in un parcheggio



Divieto di sosta

VANTAGGI A VIAGGIARE CON UN PROPRIO VEICOLO:

- utilizzare per gli spostamenti la tua autovettura e/o moto che ben conosci;
- soggiornare in una camera spaziosa, con aria condizionata, colazione e pulizia compresi in pensioni e/o alberghi e/o B&B e/o agriturismi ma con tariffe simili a quelle di un campeggio.

AI PROPRIETARI DI AUTOCARAVAN CHE NOLEGGIANO LA PROPRIA AUTOCARAVAN

Attenzione:

- non farti indurre dalla proposta di inserimento in una piattaforma web e/o con inserzioni in Internet per guadagnare facilmente noleggiando la tua e/o tue autocaravan;
 - non credere di poter noleggiare la tua e/o tue autocaravan senza essere un'impresa di noleggio;
- perché, dopo l'incasso, potresti ricevere l'amara sorpresa di dover pagare una sanzione e/o migliaia di euro in caso di incidente stradale perché la compagnia assicuratrice in caso di incidente con danni a terzi si riserva il diritto di agire in rivalsa sull'assicurato per recuperare quanto liquidato sul sinistro, atteso che la destinazione del veicolo presente sul libretto (uso proprio) non corrisponde alla realtà dei fatti dato che il veicolo è noleggiato "ad uso di terzi".



Estratto dell'articolo 84 del Codice della Strada - Locazione senza conducente,

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
 - b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La Carta di Circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 430 a € 1.731) se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da 42 a 173 euro se trattasi di altri veicoli.

Inoltre, vale l'occasione per ricordare la Sentenza n. 8144 del 23 aprile 2020 della Sezione III della Corte di Cassazione Civile: *Circolazione Stradale - articolo 196 del Codice della Strada - Principio di solidarietà - Concorrente responsabilità nelle ipotesi di violazioni commesse con mezzi immatricolati come locazione di veicoli senza conducente.*

In sintesi: La circostanza che l'articolo 196 del Codice della Strada preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente "risponde solidalmente il locatario", non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore né che la previsione dell'articolo 386 Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che tale figura non rientra tra i soggetti indicati nel citato articolo 196 del Codice della Strada.

Nella scelta del soggetto al quale rivolgersi per noleggiare l'autocaravan è bene ricordare che l'attività di noleggio – più correttamente detta "locazione di veicolo senza conducente" – è normativamente disciplinata. Dunque, coloro che la esercitano devono sottostare a obblighi di legge di cui è possibile verificarne l'osservanza. In base al D.P.R. n. 481/2001 l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposta a denuncia di inizio attività da presentare al comune in cui si trova la sede legale dell'impresa esercente nonché al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa. Il particolare uso del veicolo deve risultare dalla Carta di Circolazione.

In base all'articolo 82 del Codice della Strada, per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio e a uso di terzi. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della Carta di Circolazione. L'uso di terzi comprende la locazione senza conducente. L'articolo 84, comma 7 e comma 8 del Codice della Strada sanziona chiunque adibisca a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso.

Per quanto sopra, per noleggiare un'autocaravan è importante rivolgersi a soggetti che operano in conformità alle norme che disciplinano il settore e concludere un contratto che contenga alcune indicazioni indispensabili per evitare di incorrere in sanzioni affatto miti perché sorpresi a circolare in sovrappeso nonché rischiare il penale in caso d'incidente anche qualora si abbia ragione.

A seguire alcune indicazioni.

- In caso di noleggio di durata superiore a 30 giorni chiedete la ricevuta dell'aggiornamento dell'archivio nazionale veicoli o, qualora non fosse stata ancora rilasciata dalle autorità competenti, una certificazione scritta che comprovi l'avvio della procedura.
- Prima di firmare il contratto di noleggio controllate la Carta di Circolazione del veicolo al quale siete interessati per verificarne la proprietà e la destinazione a uso locazione senza conducente.
- Nel contratto chiedete che:
 1. sia indicato che tipo di crash test ha effettuato;
 2. sia prevista, all'inizio e al termine del noleggio, una verifica del veicolo per accertarne il peso e lo stato. Tale verifica dev'essere sempre verbalizzata per iscritto;
 3. sia specificato il peso del veicolo alla consegna;
 4. ci sia a bordo:
 - copia della certificazione sulla sicurezza dei materiali installati (mobili, frigo, cucina, eccetera) comprese le chiusure, testati a 10 g nelle tre direzioni;
 - copia della polizza assicurativa per risarcire i danni per un eventuale distacco dei materiali installati (mobili, frigo, cucina, eccetera) comprese le chiusure;
 - copia della polizza assicurativa per gli eventuali danni cagionati a terzi dal veicolo stesso quando non è in circolazione stradale;
 - copia della polizza assicurativa per l'assistenza stradale.

È facile reperire in Internet modelli di contratto di noleggio di autocaravan approvati dalle Camere di commercio e che sono da preferire perché sono il risultato di un'attività di esame condotta da professionisti del diritto che ne hanno attentamente valutato le clausole al fine di escluderne la vessatorietà. Dunque, sono contratti che dovrebbero garantire un equo bilanciamento degli interessi delle parti in gioco. Tuttavia, in alcuni modelli presi in esame mancano alcune indicazioni che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ritiene indispensabili: in primo luogo è fondamentale conoscere il peso del veicolo. Il contratto deve contenere tale indicazione e, al momento della consegna, le parti devono pesare l'autocaravan per verificare che il peso sia conforme a quello indicato in contratto. In caso contrario il soggetto al quale vi siete rivolti dovrà ritenersi inadempiente.

CIRCOLAZIONE E SOSTA IN UNO STATO ESTERO

Prima di partire per un viaggio all'estero apri <https://www.dovesiamonelmundo.it/home.html> che ti sarà utile in caso di emergenze. Poi, per conoscere quali sono le regole da rispettare nella circolazione e sosta, apri il sito internet della loro ambasciata in Italia e del loro Ufficio di Promozione del Turismo. Purtroppo, in circolazione stradale all'estero è possibile violare la legge senza averne coscienza, infatti, tanti hanno ricevuto sia con posta ordinaria che per raccomandata una contravvenzione elevata all'estero: articoli precedentemente pubblicati aprendo www.incamper.org e scaricando i numeri della rivista 159 e 179. Purtroppo, le limitate risorse dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperista non consentono di attivare uno studio continuo delle normative inerenti la circolazione e sosta nelle altre nazioni e tantomeno attivare i relativi ricorsi.

Per quanto sopra, nel caso ricevesti una contravvenzione elevata all'estero, puoi scegliere tra non pagare, evitando un domani di rientrare in detta nazione perché potrebbe essere fermato visto che la targa e la contravvenzione potrebbe essere registrata su un loro database oppure pagare quanto chiedono anche se lo ritieni ingiusto. Non abbiamo notizia di atti ingiuntivi attivati in Italia.

29 luglio 2023 - Noleggio abusivo di un camper: multa, sequestro del veicolo e vacanza terminata per due turisti. La Polizia Stradale ha sequestrato il camper

ORBETELLO (Grosseto). Con la stagione estiva nel pieno, la Polizia di Stato punta i riflettori anche sul mercato del noleggio di veicoli, soprattutto quello diffuso attraverso piattaforme online. Una pattuglia della Polizia Stradale di Orbetello si è occupata, infatti, nei giorni scorsi, del controllo di alcuni camper, noleggiati per brevi periodi, per raggiungere le mete balneari della provincia grossetana. I vacanzieri, a richiesta dei poliziotti, hanno esibito le ricevute di pagamento per noleggi concordati attraverso piattaforme online che, fungendo da intermediarie tra privati, favoriscono l'incontro tra la domanda e l'offerta. Sebbene l'attività venga descritta on line come una forma di condivisione tra privati e in quanto tale pubblicizzata come legittima, in realtà rappresenta, a tutti gli effetti, un'attività commerciale di locazione senza conducente, che presuppone tutta una serie di autorizzazioni. Autorizzazioni che, per i camper controllati dagli agenti, non erano state rilasciate, così che **gli ignari camperisti, inferociti con chi li aveva in qualche modo raggirati, sono stati multati e i veicoli che avevano ricevuto fermati. Prima, però, i poliziotti hanno spiegato loro i rischi ai quali sono stati esposti, soprattutto in caso di incidente, per quello che tecnicamente si definisce un "uso diverso" del veicolo.** <https://www.grossetonotizie.com>



4 agosto 2022 - Noleggio fake del camper: la vacanza finisce in Questura

GROSSETO – Brutta avventura per due ragazzi, che, nella giornata di ieri, sulla SS1 Aurelia, hanno richiesto l'intervento della Polizia di Stato per un'avaria all'autocaravan che avevano noleggiato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Grosseto che si sono immediatamente prodigati a prestare soccorso a quel veicolo di oltre 30 anni, fermo, con la ruota danneggiata, in una posizione pericolosa. Ma una volta messo in sicurezza, i poliziotti sono passati al controllo dei documenti, accertando come il noleggiatore, gestore di una nota piattaforma web, non avesse alcun titolo a effettuare tale attività, per la quale è necessaria un'apposita licenza e un'autorizzazione specifica per ogni singolo veicolo. Così i ragazzi, che avevano noleggiato il veicolo per 15 giorni con l'intento di girare per l'Italia e l'Europa, non solo non hanno ottenuto alcuna assistenza dal noleggiatore abusivo ma si sono visti ritirare la carta di circolazione e fermare l'autocaravan. Per questo, con buona pace per i due giovani che si sono ripromessi, per il futuro, di utilizzare per il noleggio solamente canali ufficiali gestiti da operatori del settore autorizzati, le vacanze sono terminate a Grosseto, negli uffici della Polizia Stradale.

21 agosto 2018 - Una delle esperienze devastanti dopo aver noleggiato un'autocaravan

Salve sono *omissis per la privacy* ... , sabato 11 agosto alle ore 14 ho preso a noleggio da concessionaria *omissis per la privacy* ... un'autocaravan per le settimane che andavano dal 13 al 27 agosto.

Partito alle ore 18 del sabato 11 in direzione Torre San Giovanni Ugento l'autocaravan andava bene. Il 14 pomeriggio il computer di bordo della cellula ha smesso di funzionare. Ho guardato le spine, attacchi ma il computer non va. Chiamo la concessionaria ma non rispondono. Mando subito una mail con scritto URGENTE ma nessuno mi richiama. Il giorno dopo è Ferragosto e siamo in panne. Nel frattempo vengo aiutato da camperisti del luogo per vedere cosa poteva essere e, a prima vista, sembra sia la batteria che non carica. A quel punto il 16 mattina richiamo la concessionaria e mi rispondono di fare alcune manovre di stacco riattacco spine accensione ma non si accende. Gli propongo per trovare una soluzione immediata e salvare la vacanza di cambiare la batteria assieme ad un amico elettricista e mi danno l'autorizzazione. Gli rimando una mail di conferma su quello che sto facendo. Appena cambiata la batteria tutto funziona ma già siamo alla sera del 16. Purtroppo, tempo un paio d'ore e va giù tutta la batteria, a quel punto la mattina del 17 li chiamo e gli dico che mi diano una mano perché qui è un disagio. Dopo una mezzora mi dicono che il centro più vicino a me è a Matera a 300 km di distanza. Allora, persa la pazienza, gli ho detto che se viene un tecnico bene altrimenti lunedì 20 sarei partito per riconsegnarli l'autocaravan. Il lunedì alle ore 10 l'autocaravan è stata riconsegnata in concessionaria. Ora, giovedì ho l'appuntamento con il titolare per ricordargli che mi avevano consegnato l'autocaravan con le bombole del gas scariche, scoprendolo solo in viaggio: mi sono dovuto adattare assieme alla mia famiglia, con 2 bambini di 4 e 8 anni, a usare servizi esterni come pulizia personale e il vitto. In parole povere l'utilizzo dell'autocaravan si limitava ad alloggio.

IL MINISTERO DELL'INTERNO CHIARISCE SUL NOLEGGIO TRA PRIVATI

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti condivide appieno la nota inviata al Servizio di Polizia Stradale dal Ministero dell'Interno prot. n. 2455-2203 del 1° aprile 2022.

Tra le varie piattaforme web che consentono l'incontro tra domanda e offerta di noleggio autocaravan di proprietà privata, l'Associazione ha preso in esame quella denominata Goboony.

Le informazioni reperibili sul sito Internet goboony.it non sono chiare, a partire dalla denominazione del contratto detto di "condivisione", attraverso il quale il proprietario concede in comodato la propria autocaravan dietro pagamento di un corrispettivo. In realtà trattasi a tutti gli effetti di locazione senza conducente. Tale contratto è dunque illecito per violazione dell'articolo 84 del Codice della Strada in base al quale l'attività di locazione di veicoli senza conducente può essere svolta esclusivamente da soggetti professionisti autorizzati che utilizzano veicoli destinati a tale uso. La norma punisce chiunque adibisca a noleggio un'autocaravan non destinata a tale uso con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro.

Oltre al rischio della sanzione amministrativa, potrebbero profilarsi tutta una serie di problematiche derivanti dalla non adeguata regolazione dei rapporti contrattuali tra proprietario e utilizzatore del veicolo, tra questi e il soggetto che gestisce la piattaforma nonché rispetto alla società Cover Genius che offre polizze assicurative tipo Kasco e, ancora, rispetto ad agenzie di recupero credito che presterebbero assistenza al proprietario del veicolo in caso di pagamento di sanzioni per violazioni del Codice della Strada commesse dal conducente durante il periodo di noleggio. Insomma, un guazzabuglio di soggetti di difficile individuazione, trattandosi presumibilmente di società estere, che lucrano a condizioni affatto chiare svolgendo un ruolo di intermediazione e di offerta e vendita di servizi collegati al noleggio tra privati.

Non da ultimo il profilo fiscale. In base a informazioni diffuse in rete da presunti fautori della piattaforma Goboony, l'attività di noleggio tra privati potrebbe essere svolta senza partita IVA purché si tratti di reddito entro il limite di 5.000 euro da dichiarare come "redditi diversi" (legge Biagi).

Tuttavia, resta ferma la premessa e cioè che l'attività in questione può essere svolta soltanto da soggetti autorizzati e può avere a oggetto esclusivamente veicoli destinati a locazione senza conducente.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita quindi a diffidare da piattaforme tipo Goboony al fine di evitare responsabilità per atti illeciti e contenziosi.

Per completezza si precisa che, nella prassi, con l'espressione "condivisione" di un veicolo (dall'inglese Car Sharing) può intendersi o l'attività di noleggio a tutti gli effetti esercitata da un professionista autorizzato che opera in conformità all'articolo 84 del Codice della Strada oppure, in caso di privati, la condivisione tra il proprietario e conducente del veicolo e altre persone, ad esempio dirette verso la stessa destinazione, e ciò al solo fine di ripartire tra tutti i costi del viaggio.



Firmato digitalmente da:
 Francesca Saladino
 Ministero dell'Interno
 Firmato il 19/06/2023 14:59
 Seriale Certificato: 10361
 Valido dal 09/03/2021 al 09/03/2024
 TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA



Prefettura di Perugia Ufficio Territoriale del Governo

*Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio; affari legali,
 contenzioso e rappresentanza in giudizio – Capo Ufficio Staff*

Fasc. 5635/2023 – Area III

Perugia, data del protocollo

Al Comando della Polizia Provinciale di
 PERUGIA

Ai Comandi delle Polizie Municipali
 dei Comuni della Provincia di
 PERUGIA

OGGETTO: Locazione senza conducente degli autocaravan piattaforme web.

Con riferimento alla questione in oggetto indicata, si trasmette per gli aspetti di interesse e per il seguito di competenza, il contenuto della circolare 300/STRAD/1/0000019280.U/2023 del 09.06.2023 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

È stata segnalata la diffusione della condivisione, sotto forma di *car sharing*, di camper che vengono messi a disposizione di soggetti privati proprietari dei veicoli, anche mediante piattaforme web che fungono da intermediari e favoriscono l'incontro di domanda e offerta.

Dalla ricerca su internet si può verificare l'esistenza di numerosi siti attraverso i quali i proprietari degli autocaravan possono mettere a disposizione di altri soggetti il proprio veicolo dietro pagamento di un compenso.

Sebbene l'attività venga descritta come una forma di condivisione del veicolo e, in quanto tale pubblicizzata come legittima anche in assenza di qualsiasi formalità, da un approfondito esame delle informazioni contenute sui siti emergono alcuni aspetti caratteristici dell'attività di locazione.

Ciò che viene pubblicizzato come *condivisione*, effettivamente, presuppone:

- La stipula di un contratto con il quale il proprietario cede il godimento del proprio veicolo a tempo determinato;
- Il pagamento di un corrispettivo che corrisponde alla tariffa applicata dai proprietari all'atto della registrazione sul sito e commisurata allo specifico veicolo e alla durata del contratto. L'entità dell'importo che viene

Prefettura di Perugia - Piazza Italia n. 11 - Tel. n. 075/56821 - Fax 075/5682666
 e-mail: prefettura.perugia@interno.it - Pec: depenalizzazione.prefpg@pec.interno.it
 Sito web: www.prefettura.it/perugia

Prefettura Perugia - Area 3 - Prot. Uscita N.0067514 del 19/06/2023



Prefettura di Perugia Ufficio Territoriale del Governo

*Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio; affari legali,
contenzioso e rappresentanza in giudizio – Capo Ufficio Staff*

generalmente richiesto per l'utilizzo del camper fa venir meno lo spirito di liberalità che costituisce la causa del comodato consentendo di inquadrare il rapporto nel paradigma del contratto di locazione;

Come noto, l'esercizio dell'attività di noleggio dei veicolo senza conducente richiede:

1. La creazione di un'impresa attraverso l'apertura di una partita IVA e l'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
2. La presentazione di una SCIA al SUAP del Comune ove ha sede l'impresa che effettua l'attività e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa;
3. L'immatricolazione del veicolo oggetto del noleggio "uso di terzi, da locare senza conduttore";

L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conduttore in assenza di detti requisiti, oltre ad essere illecito, comporta anche l'esclusione degli obblighi di comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio, posti dall'art. 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 per finalità di prevenzione del terrorismo.

Ciò premesso, in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva, durante la quale è ipotizzabile un consistente aumento delle richieste di camper, nel richiamare l'attenzione sul fenomeno descritto, in sede di controllo dovranno essere approfonditamente valutate le situazioni in cui un autocaravan immatricolato per uso proprio risulta intestato a persona diversa dall'utilizzatore/conducente.

Se dagli accertamenti emergesse che la disponibilità del veicolo deriva dalla stipula di un contratto tra l'utilizzatore e il proprietario in favore del quale è stato o sarà corrisposto un corrispettivo non avente valore esiguo, l'impiego e la circolazione dello stesso veicolo dovranno ritenersi irregolari, in violazione dell'art. 84 del codice della strada. In tali casi, la violazione dovrà essere contestata sia al conducente sia al proprietario/intestatario dell'autocaravan che, non avendone titolo, lo ha posto in locazione in assenza della specifica immatricolazione.

Si ringrazia per la collaborazione

LA DIRIGENTE DELL'AREA III
Viceprefetto A.
(Francesca Saladino)

Prefettura di Perugia - Piazza Italia n. 11 - Tel. n. 075/56821 - Fax 075/5682666
e-mail: prefettura.perugia@interno.it - Pec: depenalizzazione.prefpg@pec.interno.it
Sito web: www.prefettura.it/perugia

CEDERE IN USO GRATUITO L'AUTOCARAVAN

È frequente che il camperista conceda gratuitamente in comodato d'uso l'autocaravan a un amico o parente ma, per evitare amare sorprese e onerosi contenziosi, ecco a seguire alcune informazioni utili, ricordando che, se detto uso:

- A1. rimane entro i 30 giorni non necessita comunicarlo all'assicurazione trattandosi di guida libera;
- A2. supera i 30 giorni, c'è l'obbligo della comunicazione alla Motorizzazione. Inoltre, il proprietario deve contattare l'assicurazione chiedendo se occorre modificare il contratto.

Ciò premesso, è consigliabile per il proprietario dell'autocaravan lo stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito tra privati previsto dal Codice Civile, dall'articolo 1803 al 1812, riportando le norme ivi previste nonché i seguenti obblighi a carico dell'utilizzatore:

- B1. assicurare che il veicolo sarà condotto esclusivamente dal comodatario;
- B2. osservare la massima diligenza nell'uso e nella custodia;
- B3. sostenere i costi in caso di guasti o avarie, provvedendo alla riparazione e a quanto altro necessario per la conservazione e il ripristino del veicolo, compreso il trasporto all'officina indicata dal proprietario qualora i tempi di riparazione fossero incompatibili col tempo disponibile del comodatario;
- B4. possedere i certificati previsti dalle leggi nazionali nel caso voglia trasportare animali domestici da compagnia;
- B5. effettuare tempestivamente le riparazioni in caso di sinistro stradale obbligandosi, se responsabile anche parzialmente, a risarcire il proprietario per i danni subiti (esempio: per l'aumento del premio assicurativo), oltre al trasporto del veicolo all'officina indicata dal proprietario qualora i tempi di riparazione fossero incompatibili col tempo disponibile del comodatario;
- B6. espletare le azioni e sostenere gli oneri per l'eventuale dissequestro del veicolo oltre a pagare il noleggio di un'autocaravan con caratteristiche simili fino a quando il proprietario non ritorni in possesso del veicolo.
- B7. riconsegnare l'autocaravan alla data specificata (pulita all'esterno e interno nonché con i serbatoi di raccolta delle acque reflue vuoti) prevedendo un'eventuale penale per ogni giorno di ritardo nella consegna.

Sottoscritto detto contratto, il proprietario deve:

- C1. autorizzare l'utilizzatore all'espatrio;
- C2. consegnare la Carta di Circolazione;
- C3. allegare lo scontrino della pesata dell'autocaravan affinché l'utilizzatore sappia quanti chilogrammi può caricare in persone e cose, evitando di superare la massa massima consentita dalla Carta di Circolazione;
- C4. consegnare la polizza assicurativa;
- C5. indicare il valore del veicolo.

AUTOCARAVAN e SOVRAPPESO

Ogni tanto appare la notizia di una modifica al Codice della Strada per consentire che con la Patente B si potrà guidare un autocaravan oltre i 3,5 t ma si sono rivelate solo chiacchiere perché, come pubblicammo, la Unione Europea aveva respinto per scritto tale possibilità.

Ora, qualora tale possibilità diventasse realtà, ricorda che ti consentirà di guidare un'autocaravan di oltre 3,5 t ma SOLO se sulla Carta di Circolazione dell'autocaravan sarà scritto che la portata massima ammessa è di 4,2 t.

Al contrario, se sulla Carta di Circolazione la portata massima è di 3,5 t e il peso è superiore, la tua autocaravan non può entrare in circolazione stradale anche se hai la patente che consente di guidare veicoli superiori ai 3,5 t.

In sintesi, ricorda che nella circolazione stradale ci sono due aspetti che non possono essere scissi tra loro.

Il primo è la patente che autorizza a guidare alcuni tipi di veicoli.

Il secondo è la Carta di Circolazione che autorizza il veicolo a entrare in circolazione stradale.

Pertanto, ricorda che la modifica di uno di questi aspetti non modifica l'altro, quindi, essere in circolazione con un veicolo che supera la portata massima prevista nella Carta di Circolazione comporta di essere fermati, contravvenzionati, fermo del veicolo e in caso di incidenti anche conseguenze penali e civili.

Specifiche informazioni aprendo www.incamper.org rivista numero 173, 174, 176, 179, 204, 206 e www.nuovodirezioni.it rivista numero 24 e 55.

Ricordati altresì che per aumentare la portata massima della tua autocaravan serve ricevere l'autorizzazione del costruttore/allestitore alla trasformazione (*cosa quasi impossibile perché gli allestitori di autocaravan vogliono vendere le loro autocaravan nuove*) e, se la ricevesti, devi passare il collaudo alla Motorizzazione.

Con l'occasione ricordiamo che:

- per entrare in circolazione stradale il peso dell'autocaravan al momento della partenza non deve superare la portata massima prevista nella Carta di Circolazione, quindi, è veramente difficile il poter trasportare un motociclo all'interno di un'autocaravan come tanti vorrebbero fare;
- un motociclo non può essere trasportato su un portabici installato sul retro dell'autocaravan e ha un notevole peso al quale si aggiunge quanto utile a metterlo in sicurezza per il trasporto. Inoltre, è da considerare la perdita di tempo per svuotare ogni volta il serbatoio del carburante in una tanica da 5 litri (*conforme alla normativa CE e con i requisiti previsti dalla **certificazione UN**, corredata di data di fabbricazione, del codice di omologazione, del bollino circolare con l'anno e il mese di scadenza perché rientra nella CLASSE 3 – Materie liquide infiammabili, disciplinata dal Codice della Strada e nell'**Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose** – in acronimo **ADR***), da trasportare in modo corretto nel vano bagagli, avendo la certezza che non si muova durante la marcia e né che possa uscire il carburante contenuto all'interno;
- **a bordo dell'autocaravan, stante anche la sua struttura e il suo utilizzo, devono esserci due estintori a polvere per liquidi e gas infiammabili, incendi elettrici e metalli infiammabili (classe B, C e D) di ottima capienza, da posizionare uno davanti e uno sul retro per consentirne un tempestivo uso in caso di incendio.**

Una soluzione al camperista è il valutare se acquistare un carrello appendice e/o un rimorchio e su <https://forum.camping.it/italy/articles/attrezzature-aa/193821-differenze-tra-appendice-e-rimorchio> - <https://it.motor1.com/features/494961/carrello-appendice-rimorchio-differenze-patente-portata-vantaggi/> le differenze tra le due soluzioni.

TELEPASS

Evitare di salire su un veicolo di altro proprietario con dentro la vostra borsa il vostro telepass perché ai caselli potrebbe leggere il vostro telepass e all'uscita leggere l'altro telepass, creando problemi sia a chi è alla guida che al titolare del contratto.

Quando si sale su un veicolo di altro proprietario verificare se è dotato di telepass, perché, anche se nascosto in un cassetto, potrebbe essere letto ma, a seguito delle verifiche, il gestore dell'autostrada potrebbe poi riscontrare la NON corrispondenza alla targa, attivando problemi al titolare del contratto.

DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI

Qualora un'autocaravan, a seguito di eventi atmosferici, subisca un danno alla guarnizione del tappo di un camino e/o di un oblò e/o di una finestra e l'acqua piovana si infiltra nell'abitacolo causando danni, qualora sia stata sottoscritta la polizza di copertura specifica, i danni potranno essere rimborsati.

A contrario se tali danni avvengono successivamente, a causa di piogge, possono essere considerati NON rimborsabili perché era dovere dell'assicurato di provvedere tempestivamente alla messa in sicurezza delle parti danneggiate da cui poteva entrare l'acqua piovana.


Pertanto, in caso di eventi atmosferici, recarsi al parcheggio e/o al rimessaggio per verificare se l'autocaravan ha subito danni e se vi fossero, provvedere alle riparazioni utili a evitare infiltrazioni d'acqua piovana.

ACCESSORI UTILI

Il viaggiatore può girare il mondo con un sorriso, una cartina geografica e dei piccoli dizionari per comprendere le altre lingue, trasformando così le eventuali difficoltà che incontra in esperienze di vita. Viceversa, per chi preferisce eliminare alcune difficoltà, consigliamo i seguenti accessori.

DIZIONARI E TRADUTTORI LINGUISTICI IN FORMATO DIGITALE ED ELETTRONICO

In sintesi, dizionari elettronici multilingua o veri e propri frasari digitali (ci sono App disponibili per gli smartphone) che suggeriscono frasi di uso comune, oppure traduttori elettronici per eseguire traduzioni simultanee attraverso il riconoscimento vocale e la pronuncia automatica direttamente in vivoce su un altoparlante. Uno strumento per sostenere conversazioni con le persone del posto e per affrontare le più svariate situazioni che si potranno incontrare, consentendo di essere in grado di comprendere il significato delle risposte alle nostre domande potendo comunicare e condividere più facilmente con le persone del luogo. Inoltre, è possibile tradurre, dialogare e leggere altre lingue con la App Traduttore di Google.



NAVIGATORE SATELLITARE

È un dispositivo che assiste nella circolazione stradale il conducente di un veicolo, indicandogli il percorso da seguire per raggiungere la meta. Su tutti gli smartphone c'è la app di Google Map che è un ottimo navigatore. Per risparmiare consigliamo l'acquisto di un navigatore con *dash cam*, in modo d'avere un dispositivo unico che, funzionando anche a batteria, possiamo portarlo fuori dal veicolo per aiutarci a raggiungere a piedi una meta nonché per videoregistrare qualora se ne renda necessario.



DASH CAM

Alla guida di un veicolo acquistare e montare una **Dash cam** da accendere prima di allacciare le cinture di sicurezza. La *dash cam*, ovvero *dashboard camera* (*telecamera da cruscotto*), è un semplice ed economico dispositivo elettronico, applicabile sul parabrezza, per registrare ciò che accade all'esterno del veicolo nella direzione in cui il dispositivo è rivolto, le cui immagini sono scaricabili su un computer. Acquistatela e usatela, perché è di fondamentale ausilio istruttorio per le autorità preposte agli accertamenti in caso di sinistro stradale; utile a evitare al danneggiante e al danneggiato lunghi e onerosi procedimenti giudiziari dall'esito incerto. Non solo, evita altresì anni di sofferenze e spese se ritenuti responsabili dei reati di omicidio stradale ex art. 589-bis Codice penale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 590-bis Codice penale. Peraltro, i dati registrati dall'apparecchiatura possono essere acquisiti in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981 e possono costituire fonte di prova nell'ambito di un eventuale procedimento civile e penale. Ripetiamo: accendi sempre la *dash cam* per avere una testimonianza oggettiva, utile se ti trovassi coinvolto in un incidente causato da un pedone, da un ciclista, da un motociclista, da un carico disperso da altro veicolo sulla sede stradale, da un animale che ci attraversa la strada. È essenziale montare la *dash cam* e farla accendere a chi consegni il tuo veicolo. Ricordati che la tua responsabilità non cessa quando consegni il veicolo alla guida di altri; quindi, archivia tutti i documenti inerenti agli interventi di revisione e manutenzione del veicolo, perché nell'eventualità di un incidente, nel caso di omissione di quanto previsto dalle norme riguardo alla sicurezza del tuo veicolo, sarai coinvolto nell'accusa di omicidio stradale e/o lesione stradale



Un grande video che registra con un campo visivo di 140 gradi e salva automaticamente i video degli incidenti. I dati GPS mostrano quando e dove si sono verificati gli eventi.

Schermo di facile lettura completo di informazioni sul traffico, meteo e prezzi del carburante, eccetera.



Piccola Garmin Dash Cam™ 67W tascabile, priva di navigatore. Angolo di ripresa di 180 gradi, acquisisce e salva dettagli importanti in video HD a 1440p. salva automaticamente un video quando rileva un incidente. Con il GPS integrato che contrassegna i video registrati con i dati della posizione che mostrano quando e dove si sono verificati gli eventi.

ACTION CAM

Alla guida di un velocipede acquistare e montare una **Action Cam**. È un dispositivo compatto di ripresa audio-video-foto, resistente, impermeabile, indossabile sulla parte anteriore del giubbottino e/o altro indumento, su un manubrio, su uno zaino, sopra la maschera sub, sul casco da sci tenuto in mano o su un cavalletto fotografico durante un viaggio anche a piedi.

Un compagno di viaggio attento a tutto quello che ci circonda e che immortalata i momenti più importanti del viaggio, senza dover distrarre i nostri sguardi dai panorami e dalle avventure che stiamo vivendo. Inoltre, consente, al ritorno, di rivivere la nostra esperienza sotto forma di fotografie e riprese video e/o di condividere sui social, in tempo reale, il viaggio.

Infine, una sicurezza nel caso ci si trovi in difficoltà, perché riprende tutte le persone e le loro azioni per noi e/o contro di noi



CELLULARE CON INSERITO ICE

In caso ci si trovi in emergenza sanitaria senza essere in grado di parlare, **è indispensabile per i soccorritori trovare nel cellulare le persone inserite in ICE** per chiamarli in modo da:

- coadiuvarli nel rappresentare la tua storia clinica;
- intervenire tempestivamente nella gestione delle tue attività di lavoro;
- arrivare e supportarti dove sarai trasferito per le cure;
- prendere tempestive decisioni per tuo conto.

Sovente i soccorritori trovano nelle tasche e/o borse dei feriti e/o dei morti un cellulare ma, trovando nella rubrica telefonica una lista interminabile di nomi e numeri, risulta loro difficile individuare chi dover avvisare per primo di quanto è successo. Dunque, se ritieni utile far individuare la persona giusta in caso di tua emergenza, registra nella rubrica del tuo cellulare la persona da contattare scrivendo in sequenza:

1. **ICE** (acronimo di **In** Caso di **E**mergenza - **In** Case of **E**mergency),
2. un numero progressivo iniziando da 1,
3. numero di telefono della persona da chiamare per prima e via dicendo.

Eccone un esempio:

ICE 1 333 12345678
ICE 2 328 98765432
ICE 3 0838 0123456
ICE 4 0574 1234567



Ovviamente l'elenco **ICE** può proseguire in modo che, se chi viene chiamato non risponde, il soccorritore può chiamare il successivo. Si tratta di un'azione priva di costi. Se si è messo il blocco del telefono, per la sua sicurezza, disattivarlo visto che il blocco non impedisce il furto informatico dei dati. Il problema del blocco non esiste con i cellulari di nuova generazione perché **ICE** bypassa tutti i blocchi del telefono, senza ledere la privacy, e non consente di accedere ai dati interni del cellulare. In pratica, in un'emergenza dove non si è in grado di parlare, il soccorritore che trova il cellulare, premendo il tasto avvio chiamata gli appare **ICE** e può chiamare la persona che si ritiene debba essere avvisata.

CONTRASSEGNO PER DISABILI

Dal 1 gennaio 2022 in vigore l'aggiunto comma 3 bis articolo 188 del Codice della Strada, che recita:

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, **è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.**

L'autorizzazione amministrativa rilasciata in formato europeo ai soggetti diversamente abili, per finalità di circolazione e sosta è diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori e, per questo, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'Ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla Legge. Come già enunciato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8226/2022, non può frapporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull'adottata inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'Ente locale territoriale, essendo anzi, onere di tale Ente di procedere all'approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione (come ad esempio tramite la verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza), potendo, altresì, i Comuni attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per invalidi.



Contrassegno da esporre bene in vista e fotografarlo ogni volta, in modo da avere una prova nel caso si riceva una contravvenzione.

Poiché in Italia ci sono 7.904 Comuni e non tutti recepiscono le leggi in vigore, chi desidera recarsi in un parcheggio e/o area di sosta a pagamento provvista di accesso controllato da una sbarra, deve chiamare preventivamente il gestore per informarlo che per uscire attiverà il pulsante, che deve essere sempre presente, per un'uscita in emergenza.

Eliminata la consuetudine di taluni Enti Comunali che subordinavano l'esercizio del diritto di transito e circolazione dei veicoli con a bordo persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta a vari obblighi (posti con Ordinanza Sindacale), tra cui quello di comunicare la targa del veicolo prima di poter accedere alle Zone a Traffico Limitato. Vedi la sentenza della Cassazione Sezione 2 Civile n. 24015 del 3 agosto 2022 e l'ordinanza n. 28144 del 27 settembre 2022.

In sintesi, l'art. 381, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada, in correlazione all'art. 7 dello stesso Codice, conferisce all'invalido un diritto personale di poter circolare su tutto il territorio nazionale ed anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, col solo onere di esporre il contrassegno che denota la destinazione del veicolo al servizio della persona disabile.

Alla luce degli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503 del 1996 e dell'art. 381, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada, deve considerarsi come il cosiddetto "contrassegno per persone diversamente abili" – che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle Zone urbane a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane – rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.

Solo quando c'è questa segnaletica stradale verticale ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno è possibile circolare nei sensi unici.



SOSTA AUTOCARAVAN

1. Quando siamo in sosta con l'autocaravan in qualsiasi tipo di parcheggio (sterrato e/o asfaltato, pubblico e/o privato) è vietato occupare lo spazio esterno alla sagoma del veicolo. L'occupazione di spazio esterno all'autocaravan è autorizzata unicamente dove è esplicitamente segnalato. La sagoma di un veicolo è entro gli specchietti retrovisori. L'articolo 185 del Codice della Strada recitando "... non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.", in sintesi, significa che l'aprire un tendalino è sanzionabile.
2. In caso di sosta nei campeggi, dove ovviamente si può occupare lo spazio esterno all'autocaravan in una piazzola, si consiglia di farsi consegnare alla reception il tariffario e il regolamento che prevede diritti e doveri al fruitore.
3. Nelle aree sosta autocaravan e/o altra dizione, gratuite e/o a pagamento è consentito unicamente il parcheggio nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada che recita: comma 2 *"la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo"*.

È possibile che in un'area sosta autocaravan a pagamento sia autorizzata l'occupazione di spazio esterno all'autocaravan ma deve esserci un cartello che autorizza tale possibilità. Nel caso non ci sia il cartello, chiedere al gestore di mostrare l'atto con il quale il Comune consente tale deroga al Codice della Strada. Consigliamo in ambedue i casi di fotografare, a tua tutela, qualora, poi, trovassi una contravvenzione sul parabrezza.

4. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. In base all'articolo 185, comma 1 del Codice della Strada nonché è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 ricorda: *"...non si può escludere dalla circolazione l'autocaravan (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli"*.

Tutela dell'igiene pubblica: È il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. 31543/2007 precisa di nuovo che *"...le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica"*. Inoltre, l'allestimento di aree attrezzate e/o parcheggi attrezzati e/o campeggi NON consente di vietare o limitare la circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) delle autocaravan nelle altre parti del territorio. Infatti, in base all'articolo 378, comma 6 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada *"I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito"*.

Tutela della sicurezza pubblica: È il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. 31543/2007 ribadisce ancora una volta che *"... inverosimile che il solo veicolo "autocaravan" possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di "tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica"*.

5. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
6. L'eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata negli appositi cassonetti. Il sacchetto rifiuti depositato all'esterno del veicolo, oltre a un fattore estetico negativo, diviene facile preda di animali randagi; i quali, rompendolo, spandono attorno il contenuto. Le cartacce e/o rifiuti attorno all'autocaravan, comporta che l'innocente spesso paga per il peccatore. Per cui si consiglia di porre ordine, dando esempio di civiltà.
7. Nei luoghi ove è permesso, in assenza di indicazioni è consentito sostare a tempo indeterminato. Tuttavia, il gestore della strada, ai sensi dell'articolo 6 e/o 7 del Codice della Strada, può vietare la sosta e/o parcheggio per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendolo noto non meno di 48 ore prima con i prescritti segnali ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
8. Sostare sulla carreggiata i cui margini sono evidenziati da una striscia continua – in mancanza di uno stallo di sosta – è sanzionabile ai sensi dell'articolo 40, comma 10, lettera a, del Codice della Strada.
9. Sostare con motore acceso è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 2, del Codice della Strada.
10. Qualora nelle apposite piazzole attrezzate con i servizi di scarico di acque reflue chiare e luride, carico di acqua potabile, ricarica delle batterie non sia previsto il parcheggio, la permanenza deve intendersi per il solo tempo necessario all'utilizzo di detti servizi. In caso contrario si è soggetti a sanzioni.
11. Sostare invadendo gli spazi contigui al proprio stallo di sosta è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 5, del Codice della Strada. Ci sono comuni che non contravvenzionano quando si fuoriesce per lunghezza comprendendo che uno deve poter parcheggiare. Altri comuni studiano stalli e fanno disegnare stalli di sosta corti, cioè anticamper. Segnalateci queste situazioni, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interverrà come sempre.
12. Sostare sul marciapiede oppure su parte del marciapiede è sanzionabile ai sensi dell'articolo 158, comma 1, lettera h, del Codice della Strada.
13. Sostare con le porte, gradini o finestre aperte, creando pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.
14. Sostare lasciando un gancio di traino senza che sia collegato al rimorchio è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.
15. Sostare lasciando una porta non chiusa a chiave e/o un finestrino aperto e/o lasciando inserita la chiave di accensione è sanzionabile ai sensi del comma 4 dell'articolo 158 del Codice della Strada (durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso).
16. Riguardo alla differenza tra sostare e campeggiare sono a disposizione aprendo www.coordinamentocamperisti.it, cliccando **LE AZIONI** e poi cliccando **Per far ripartire il turismo**, leggendo da pagina 62 a pagina 68.
17. Lo scarico delle acque reflue chiare e luride al di fuori di un impianto igienico sanitario è sanzionabile sia ai sensi dell'articolo 185, comma 4 del Codice della Strada sia ai sensi del regolamento comunale. Le saracinesche degli scarichi acque reflue aperti durante il viaggio e/o la sosta, comportano responsabilità civili e penali. Lo scarico acque chiare e/o luride, aperto o sgocciolante, sono azioni soggette a contravvenzione sia per violazione del Codice della Strada sia per violazione del Regolamento Comunale inerente all'igiene pubblica.
18. Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente e con immediatezza. Lasciare uno spazio adeguato tra i veicoli. Poiché, parcheggiando troppo a ridosso di altri mezzi non permette la dovuta privacy e non garantisce sicurezza, essendo le autocaravan NON ignifughe. Di contro, lasciare troppo spazio toglierebbe ad altri la possibilità di parcheggiare.
19. L'uso abitativo dell'autocaravan deve avvenire con la minor esposizione possibile di quanto avviene all'interno: in particolare si devono evitare i rumori molesti.
20. Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi e imbrattamenti.

COME COMPORTARSI SE VEDI AUTOCARAVAN ABBANDONATE

Non è insolito che dei delinquenti rubino un'autocaravan per poi parcheggiarla in aree dismesse e/o sotto cavalcavia per trasformarla in un deposito di materiali utili alle loro azioni criminose.

Pertanto, a chi avvista un veicolo abbandonato si consiglia di NON AVVICINARSI perché è possibile incontrare i delinquenti e/o inquinare la scena di un crimine.

Pertanto, allontanarsi, scattare da lontano una foto con il cellulare, chiamare il 112 per far intervenire una pattuglia delle Forze dell'Ordine.

COME COMPORTARSI PER EVITARE E/O SEGNALARE ATTI DI TEPPISMO E/O DELINQUENZA

Sono ricorrenti in Italia e anche all'estero i tentativi di furto con le persone che stanno dormendo dentro un'autocaravan e le aggressioni che a volte ne conseguono.

L'ultima segnalazione l'abbiamo ricevuta il 28 luglio 2022 da un associato che ci ha inviato il link <https://comozero.it/attualita/video-zona-stadio-in-tre-si-appostano-poi-uno-sferra-un-calcio-al-camper-in-sosta-arriva-la-polizia/> e che riguarda un atto di teppismo di notte, diretto contro un'autocaravan.

I filmati hanno evidenziato lo sbaglio del camperista che è uscito dal veicolo esponendosi a una diretta aggressione.

Al contrario, da anni l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti - www.coordinamentocamperisti.it - per evitare aggressioni fisiche e far arrestare i delinquenti, ha suggerito di adottare, quando si parcheggia per trascorrere la notte, quanto segue:

1. evitare di parcheggiare, in particolare per la notte, dove non c'è segnale per il cellulare;
2. all'interno dell'autocaravan tenere sempre il cellulare acceso e pronto all'uso, in particolare per la notte;
3. installare all'interno delle porte una chiusura a battente da utilizzare, in particolare per la notte;
4. sempre parcheggiare l'autocaravan in posizione di libera e rapida ripartenza;
5. sistemare eventuali parasole all'interno del parabrezza in modo da poterli togliere al volo;
6. collegare le maniglie delle due portiere con un cavetto in modo che non possano essere aperte dall'esterno;
7. lasciare la chiave di accensione nel quadro per attivare un tempestivo avviamento del motore;
8. mantenere accesa la dash cam (piccola telecamera che riprende quanto accade davanti al veicolo nel viaggiare e utile per evitare sorprese e raggiri in caso di incidente stradale);
9. tenere a portata di mano una bomboletta di spray antiscippo;
10. tenere a portata di mano il cellulare, verificando che sia carico;
11. nel caso di rumori sospetti tesi a forzare le porte e/o finestre, chiamare il 112, saltare sul posto di guida mettendo in moto, accendere i fari, spostare l'eventuale tendina parasole, spostarsi lentamente per ispezionare l'area illuminata e illuminando i delinquenti, rimanere in collegamento telefonico con il 112 per far intercettare i delinquenti. Un'autocaravan che si sposta è un perfetto scudo e impedisce ai criminali di aprire porte e finestre.

Ovviamente, per contrastare la criminalità è indispensabile che i cittadini sollecitino i parlamentari e il governo ad approvare una legge che preveda, nel caso di arresto per furto, tentato furto, vandalismi e aggressione, la non concessione del rito abbreviato ma il giudizio immediato da un tribunale monocratico; in caso di condanna l'invio in carcere con lavoro obbligatorio per rifondere i danni provocati agli aggrediti e/o offesi, per rifondere gli oneri derivanti dall'assistenza sanitaria, dal processo e per la detenzione nonché il sequestro preventivo dei beni del condannato da utilizzare per il pagamento delle cure mediche che l'aggredito deve sostenere e che non devono essere addebitate alla collettività, per il pagamento per i danni da esso causati al cittadino, per l'eventualità di invalidità a carico dell'aggredito, agli enti preposti per eventuali pensioni elargite per l'invalidità all'aggredito, per le spese processuali da questi attivate a carico dello Stato, per le spese processuali da questi attivate a carico dell'aggredito.

COMPORAMENTI BASILARI PER PREVENIRE I FURTI

- a. Chi parcheggia l'autocaravan vicino all'abitazione, per evitare furti e/o danneggiamenti, deve spostarla come minimo ogni settimana, in modo da non farla apparire come abbandonata, quindi facile preda.
- b. Installare due blocchi meccanici, per i pedali e per il volante.
- c. Togliere sempre le chiavi dal cruscotto, anche per brevi soste di rifornimento: sembra incredibile, ma molte autocaravan sono state rubate da ladri che aspettavano che il guidatore scendesse a fare due passi lasciando la porta aperta e le chiavi nel cruscotto.
- d. Non parcheggiare a ridosso di altre autocaravan perché attirano i ladri che si sentono coperti dalle pareti delle rispettive autocaravan.
- e. Evitare di parcheggiare in zone degradate. Parcheggiare vicino a villette, caserme, chiese.
- f. Parcheggiare l'autocaravan sempre in posizione di partenza sia perché non si devono fare manovre in caso di partenza improvvisa, sia perché disincentiva il furto, in quanto le portiere anteriori sono sempre bene in vista.
- g. Se non si ha installata una cassaforte di sicurezza, suddividere i vari oggetti di valore in punti diversi e poco visibili all'interno dell'autocaravan.
- h. Non lasciare nella cabina di guida oggetti in bella vista ma chiudere sempre le tendine: vedere oggetti all'interno del veicolo incentiva il furto.
- i. Dopo aver cenato, per dormire, spostarsi di almeno un chilometro in altro luogo. In questo modo, se qualche malintenzionato dovesse avervi monitorato, quando ritornerà per delinquere, avrà l'amara sorpresa di non trovare la vostra autocaravan.
- j. È molto utile annotare su un foglietto, da tenere a portata, le coordinate GPS del luogo ove vi trovate e il rispettivo indirizzo (se siete in parcheggi stradali, nome della strada e il chilometro di riferimento), e se vi trovate all'estero, nella giusta dizione. In tal modo, in caso di urgente necessità, specialmente notturna, si eviterà il consueto panico, permettendo a chi dovrà assistervi di raggiungervi il più rapidamente possibile.
- k. Nella notte bloccare le portiere anteriori collegandole tra loro con un cordino di acciaio e/o cinghia. La maggior parte dei ladri entra da queste portiere.
- l. Attivare l'allarme perimetrale, che sarebbe utile fosse installato.
- m. Attivare il sensore di gas soporiferi, che sarebbe utile fosse installato.
- n. Nel caso di furto, anche parziale, presentate sempre denuncia affinché le Forze di Polizia abbiano una mappa dei furti e possano predisporre gli opportuni interventi d'indagine e prevenzione.
- o. Ricordarsi di annotare sull'agenda il numero di Polizza garanzia atti vandalici e la relativa scadenza.

L'AUTOCARAVAN È ALLESTITA SENZA PREVEDERE PARTICOLARI PROTEZIONI CONTRO LO SCASSO, PERTANTO È INDISPENSABILE:

- a. Installare un allarme antifurto.
- b. Se l'autocaravan è nuova, valutare l'installazione dell'allarme satellitare.
- c. Attivare SEMPRE l'antifurto.
- d. Per impedire il furto completo dell'autocaravan è utile far installare un interruttore elettrico che escluda l'accensione dal cruscotto e/o un interruttore meccanico che blocchi l'afflusso di carburante dal serbatoio.
- e. Scoraggia il ladro il vedere incisi sui vetri della cabina il numero di serie del motore oppure vederlo scritto con pennarello indelebile.
- f. Ha successo l'installazione di 6 economici led sul cruscotto, attivabili da un interruttore, perché evidenziano da lontano che l'autocaravan è protetta. Un "finto" antifurto che allontana gli sbandati che si avvicinano al veicolo perché è molto percettibile, al contrario del tradizionale antifurto che è dotato di un solo led e, nella maggior parte dei casi, ubicato in modo non molto percettibile dall'esterno.
- g. Utili i dispositivi quali: bloccasterzo, bloccapedali, bloccaruote.
- h. Dipingere sul tetto i dati della targa è un utile sistema d'identificazione visibile dall'alto affinché un elicottero, in caso di furto dell'autocaravan, possa facilmente individuarla nel traffico e/o in un parcheggio.

COME EVITARE UNA TRUFFA

Nonostante gli interventi delle Forze dell'Ordine e i nostri interventi informativi, essere truffati nella vendita è frequente e il rischio riguarda anche le autocaravan.

Il copione è sempre lo stesso:

il compratore propone di concludere la compravendita dinanzi a un notaio per assicurare al venditore che l'affare è sicuro ma lo truffa pagando con assegni falsificati. Quando il venditore se ne accorgerà, il compratore ha già rivenduto il veicolo. Il truffato difficilmente otterrà giustizia e resterà beffato e danneggiato.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non può pubblicare le segnalazioni di coloro che presumono di aver subito una truffa nella vendita di un'autocaravan perché rischierebbe di essere querelata dal presunto truffatore, da presumere innocente prima di una sentenza penale di condanna che arriverà dopo anni. Siamo più volte intervenuti sul tema pubblicando articoli per evitare le truffe: a seguire i due elenchi.

ARTICOLI PUBBLICATI SU COME PREVENIRE FURTI E TRUFFE



Anno	num.	pagine
1990	13	16/17
1991	17-18	46/47
1998	58	2/3
2003	90	12/29
2003	91	8/12
2003	92	8/9
2004	94	12/14
2008	124	55
2009	125	72/74
2009	128	92/99
2009	129	61/92
2009	131	62/64
2010	138	147 /151
2010	139	83
2012	147	88
2012	149	60/61
2014	155	8/11uenti
2014	157	8/11
2014	158	15/25
2014	159	18/19
2015	165	55/56



Anno	num.	pagine
2011	3	144/147
2013	13	35/88
2013	16	80/84
2014	20	4
2014	25	76/87
2015	31	62/63